

SOCIETÀ SVIZZERA DI SALVATAGGIO
SEZIONE DEL MENDRISIOTTO

STATUTO

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1

È costituita sotto il nome "Società Svizzera di Salvataggio Sezione del Mendrisiotto" o "SSSM" (detta in seguito "Sezione") un'associazione di pubblica utilità, umanitaria, apolitica e aconfessionale, ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero con sede a 6850 Mendrisio, Casella Postale.

Art. 2

La Sezione è membro della Società Svizzera di Salvataggio SSS conformemente agli articoli 34 e seguenti del presente statuto.

Art. 3

La Sezione è membro della Federazione Svizzera di Sport Subacquei (FSSS). Le quote di affiliazione alla stessa sono direttamente a carico della Sezione.

Art. 4

La sezione porta l'emblema ufficiale della SSS.

Titolo II: Scopi

Art. 5

La Sezione contribuisce nella zona del Mendrisiotto e Basso Ceresio, dovunque ne fosse richiesta e secondo le proprie forze ad assolvere agli scopi della Società Svizzera di Salvataggio e persegue la prevenzione di incidenti e il salvataggio da tutte le situazioni d'emergenza, in particolare da acque correnti e stagnanti.

La Sezione agisce sulla base dei principi della Croce Rossa e della Carta etica nello sport svizzero.

L'oggetto sociale è perseguito soprattutto mediante:

- a) la promozione della permanenza attorno all'acqua, in acqua e sull'acqua di tutta la popolazione;
- b) la spiegazione dei possibili pericoli e del comportamento corretto;
- c) la trasmissione ai membri della Sezione e a terzi delle competenze di autosoccorso;
- d) la formazione di membri della Sezione e a terzi per il salvataggio;
- e) l'adempimento di compiti di sorveglianza e di salvataggio;
- f) la promozione del nuoto di salvataggio come disciplina sportiva per il mantenimento delle capacità d'intervento e per la promozione delle giovani leve;
- g) la propaganda del nuoto pinnato e dell'immersione libera;
- h) l'organizzazione di servizi di ricerche e recuperi subacquei;
- i) la promozione dell'attività subacquea;



- j) ogni altra forma di informazione, prevenzione e consulenza riguardanti le attività sopracitate.

Art. 6

La Sezione apporta il suo aiuto a tutte le persone in pericolo. Nella misura del possibile, i suoi servizi di soccorso sono prestati gratuitamente o tutt'al più al costo reale (copertura delle spese vive).

Essa aiuta le organizzazioni locali di salvataggio e mette i suoi membri ed il suo materiale a disposizione di Autorità o Istituzioni. Può inoltre, su richiesta di terzi, effettuare lavori e recuperi subacquei.

Titolo III: Soci

Art. 7

La Sezione si compone di soci attivi, collaboratori, passivi, onorari e contribuenti. Il Comitato Direttivo allestisce alla fine di ogni anno civile l'elenco con la classificazione dei soci valido per l'anno entrante.

Art. 8

Salvo eccezioni concesse dal Comitato Direttivo, possono diventare soci attivi tutti i detentori di un brevetto SSS che abbiano compiuto almeno il 16esimo anno d'età. Il Comitato Direttivo è competente per le ammissioni dei soci attivi, a seguito di domanda scritta da parte degli interessati. I soci attivi sono ritenuti tali a condizione che partecipino regolarmente agli esercizi, ai corsi ed agli allenamenti organizzati dalla Sezione e che siano in regola con il pagamento della quota sociale. In caso di ripetute assenze ingiustificate, il socio verrà considerato passivo. Spetta al Comitato Direttivo notificare al socio il suo cambiamento da attivo in passivo. Il socio divenuto passivo potrà essere riammesso quale socio attivo solo nel caso che nell'anno successivo partecipi nuovamente alle attività sopra menzionate. Dopo un anno, il socio passivo viene radiato dalla Società.

Il socio collaboratore è un socio attivo, che per questioni professionali o personali è impossibilitato a presenziare regolarmente alle attività ma che apporta un contributo fondamentale alla Sezione. La deroga da socio attivo a socio collaboratore deve essere concessa dal Comitato Direttivo e ha validità annuale.

Art. 9

Soci onorari sono coloro che hanno reso eminenti servigi alla Sezione. Essi sono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo. Diventano di diritto soci onorari i membri del Comitato Direttivo ed i soci attivi dopo 20 anni di attività.

Art. 10

Le dimissioni possono essere inoltrate per iscritto per la fine di un anno civile rispettando un preavviso di 6 mesi.

Art. 11

Soci contribuenti sono le persone, ditte, enti pubblici o privati che versano un contributo annuo di almeno CHF 100.-. Essi sono tali per la durata dell'anno civile per il quale hanno pagato la tassa.



Art. 12

Il Comitato Direttivo ha facoltà di espellere un socio qualora il suo comportamento sia ritenuto gravemente contrario agli interessi della Sezione. L'espulsione è notificata mediante lettera raccomandata anche senza indicarne i motivi del provvedimento. Entro il termine di 30 giorni, l'espulso ha facoltà di ricorso presso l'Assemblea Generale che deciderà inappellabilmente. Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che il Comitato Direttivo decida altrimenti.

I membri esclusi dalla SSS o dalla Regione SSS SUD sono esclusi automaticamente anche dalla Sezione.

Art. 13

I soci che, malgrado due richiami, non hanno pagato i loro contributi entro i termini loro dati, perdono la qualità di socio attivo, collaboratore o passivo e vengono radiati dalla Sezione alla fine del rispettivo anno.

Titolo IV: Diritti e doveri dei soci**Art. 14**

I soci si impegnano ad attenersi agli statuti, alle direttive, ai regolamenti e alle decisioni della SSS, della Regione SSS SUD e della Sezione, a promuovere gli obiettivi della SSS e a sostenere gli sforzi degli organi centrali.

Tutti i soci hanno diritto ad essere orientati sull'attività della Sezione e della SSS e ad essere invitati alle manifestazioni da essa indette, a qualsiasi titolo.

Le persone fisiche che sono socie della Sezione sono al contempo membri individuali della Regione SSS SUD e della SSS. L'adesione alla Regione e all'associazione centrale è gratuita. (I membri individuali sono rappresentanti dalla Sezione nei confronti della SSS e della Regione SSS SUD e non hanno diritto di voto).

I soci attivi in possesso di un brevetto di sommozzatore sono anche membri della FSSS.

I soci debbono attenersi in tutto e per tutto alle decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 15

I soci attivi e collaboratori sono tenuti al versamento di una tassa annuale che verrà stabilita dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo. Ai soci onorari non viene imposta nessuna tassa.

Titolo V: Organizzazione**Art. 16**

Gli organi della Sezione sono:

- l'Assemblea Generale
- il Comitato Direttivo
- la Commissione di revisione dei conti



Assemblea Generale

Art. 17

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata una volta all'anno, normalmente entro la fine del mese di marzo.

Assemblee Generali Straordinarie possono essere convocate in ogni tempo:

- qualora il Comitato Direttivo le ritenga necessario,
- su richiesta del Comitato Centrale della SSS,
- su richiesta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea Generale, con indicazione delle trattande, deve essere spedita ai soci aventi diritto di voto almeno 15 giorni prima della data fissata. La convocazione può avvenire per via postale o attraverso invio elettronico.

Per tutti gli altri soci sarà fatta unicamente una convocazione tramite pubblicazione sulla stampa locale, senza convocazione personale.

Il termine può essere abbreviato sino a 5 giorni su decisione unanime del Comitato Direttivo. Ogni Assemblea Generale convocata a norma di statuto può legiferare validamente.

Art. 18

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla Assemblea Generale, di inoltrare proposte e di partecipare ai dibattiti. Hanno diritto di voto i soci attivi e collaboratori, mentre non hanno diritto di voto i soci onorari, passivi e contribuenti.

Art. 19

Nomine e votazioni avvengono solitamente per alzata di mano.

Ogni socio avente diritto di voto ha facoltà di richiedere lo scrutinio segreto o lo scrutinio nominale. Questa decisione verrà presa per alzata di mano.

Le votazioni si fanno a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. Le nomine, a maggioranza assoluta dei presenti al primo scrutinio e relativo al secondo. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente.

Per il conteggio dei voti, l'Assemblea Generale nomina due scrutatori.

Art. 20

L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze:

- approvazione del verbale dell'Assemblea Generale precedente;
- approvazione del rapporto annuale sull'attività;
- approvazione dei conti e del rapporto della Commissione di revisione dei conti;
- scarico al Comitato Direttivo ed alla Commissione di revisione dei conti;
- nomina del presidente;
- nomina dei membri del Comitato Direttivo;
- nomina della Commissione di revisione dei conti e di un revisore supplente;
- nomina di soci onorari;
- approvazione del programma di lavoro;
- approvazione del preventivo;
- fissazione delle tasse annuali;

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page.

- revisione degli statuti;
- ratifica dei membri del Comitato Direttivo "ad interim";
- decisioni riguardanti le proposte del Comitato Direttivo e dei soci;
- scioglimento della Sezione.

Art. 21

I soci attivi hanno diritto di proporre trattande all'Assemblea Generale. Il relativo testo va inoltrato per iscritto, al Comitato Direttivo, entro 4 giorni dalla ricezione della convocazione.

Art. 22

L'Assemblea Generale è diretta dal presidente della Sezione e se ne fosse impossibilitato dal vicepresidente o da un membro del Comitato Direttivo. In occasione delle nomine del presidente e dei membri del Comitato Direttivo essa è diretta, limitatamente per queste trattande, da un presidente di sala.

Comitato Direttivo

Art. 23

Il Comitato Direttivo si occupa di tutti gli affari che non siano espressamente riservati all'Assemblea Generale.

È responsabile nei confronti dell'Assemblea Generale dell'esecuzione dei compiti statutari della Sezione.

Art. 24

Il Comitato Direttivo si compone del Presidente e di altri quattro o più membri sino ad un massimo di sette.

Esso rimane in carica 2 anni ed è sempre rieleggibile.

Art. 25

Il Comitato Direttivo provvede a distribuire internamente le cariche di vicepresidente, segretario, cassiere e di responsabile dei vari settori. Il presidente dirige le sedute del Comitato Direttivo. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 26

Qualora un membro del Comitato Direttivo non intervenisse a due riunioni consecutive senza giustificazione, esso è ritenuto dimissionario.

Ove sussistano validi motivi, un membro di Comitato Direttivo può inoltrare le dimissioni dalla carica in qualsiasi momento. Il Comitato Direttivo nominerà un sostituto "ad interim" che resterà in carica sino alla prossima Assemblea Generale.

Art. 27

Il Comitato direttivo si riunisce normalmente una volta al mese o ogni qualvolta le esigenze lo richiedono.

Commissione di revisione

Art. 28

La commissione di revisione si compone di due revisori dei conti eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di due anni al massimo. Il revisore supplente è sempre rieleggibile sino a che non debba effettivamente sostituire un revisore.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. P. V.' followed by a large, stylized letter 'M' below it.

Art. 29

La Commissione di revisione procede, all'inizio di ogni anno, alla verifica dei conti e dei giustificativi dell'anno precedente e presenta all'Assemblea Generale un rapporto scritto.

Titolo VI: Finanze e responsabilità**Art. 30**

Per la realizzazione dei suoi compiti la Sezione attingerà i mezzi necessari tramite le quote sociali, sussidi ricorrenti e speciali, contributi e doni nonché nelle forme che riterrà più opportune, sempre che dette forme non siano lesive della morale, degli interessi di terzi o frutto di atti illeciti.

Art. 31

La Sezione è vincolata dalla firma del presidente o del vicepresidente con quella di un altro membro del Comitato Direttivo.

Art. 32

La responsabilità della Sezione è riposta unicamente nei limiti del suo patrimonio sociale. È quindi esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 33

I soci attivi sono assicurati contro gli infortuni durante l'espletamento della loro normale attività durante gli interventi. In nessun caso la Sezione risponderà per incidenti che si dovessero verificare nell'ambito dell'attività sociale, dei corsi, delle manifestazioni e degli allenamenti.

Titolo VII: Rapporti con la SSS**Art. 34**

La Sezione è membro della SSS regionale e nazionale.

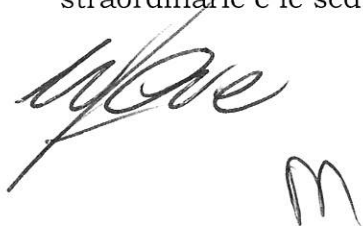
Art. 35

La Sezione riconosce gli statuti della Regione SSS SUD, nonché della SSS, i loro regolamenti, direttive e delibere e si impegna a rispettarli.

La Regione SSS SUD e la SSS devono essere informate sulle manifestazioni importanti organizzate dalla Sezione.

I membri degli organi guida della Regione SSS SUD, nonché della SSS sono autorizzati a partecipare alle manifestazioni della Sezione.

In casi motivati gli organi guida centrali possono convocare le assemblee generali straordinarie e le sedute del Comitato Direttivo della Sezione.

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned on the left. To its right, there are smaller, less distinct handwritten marks, including what appears to be the letter 'M'.

Titolo VII: Revisione degli statuti

Art. 36

L'Assemblea Generale può, su proposta del Comitato Direttivo o di un decimo dei soci aventi diritto di voto, decidere la revisione totale o parziale degli statuti a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

Gli statuti della Sezione e la relativa modifica devono essere esaminati dalla SSS e approvati dal comitato direttivo della Regione SSS SUD.

Titolo IX: Scioglimento

Art.37

Lo scioglimento può aver luogo nei casi previsti dall'art. 77 del Codice Civile Svizzero, ma deve aver luogo automaticamente quando il numero dei membri abbia a ridursi a meno di dieci.

Lo scioglimento può avvenire anche per altri motivi ma deve comunque essere deciso da un'Assemblea Generale straordinaria espressamente convocata e con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti aventi diritto di voto deliberativo.

Art.38

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio esistente dovrà essere destinato ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.

Qualora la Regione SSS SUD sia anch'essa al beneficio dell'esenzione fiscale, il patrimonio verrà consegnato alla Regione SSS SUD che lo terrà a disposizione di una nuova Sezione che dovesse essere ricostruita nel Mendrisiotto. Decorso 5 anni dallo scioglimento, la SSS Regione SUD potrà disporre liberamente del patrimonio.

Handwritten signature and initials in black ink. The signature appears to be 'L. Pave' and the initials are 'M'.

Titolo X: Disposizioni finali

Art. 39

Per quanto non espressamente contenuto nel presente statuto si fa riferimento ai regolamenti interni, alle direttive emanate dal Comitato Direttivo nonché all'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 40

Il presente statuto annulla e sostituisce ogni Statuto precedentemente approvato dall'Assemblea Generale.

Esso è stato approvato dall'Assemblea Generale del 2 marzo 2023, ed entra immediatamente in vigore salvo verifica della SSS e approvazione del comitato regionale.

Società Svizzera Salvataggio, Sezione Mendrisiotto

Mendrisio, il 2 marzo 2023

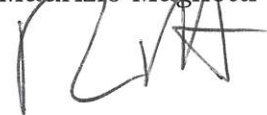
La presidente

Memmi Fava



Il vicepresidente

Maurizio Maghetti

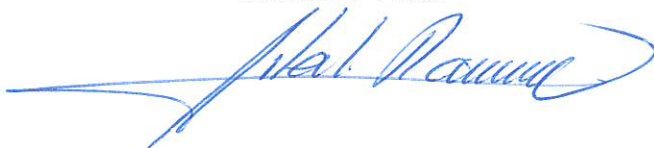


Il presente statuto è approvato dal Comitato della Regione SSS SUD

Losone, il 3 marzo 2023

Il presidente

Maurizio Vitali



Il segretario

Lorenzo Cavagliotti

